



N. 8835 - 2020 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Valentina D'Aprile, all'esito dell'udienza del 17/3/2021, svoltasi nelle forme della cd. trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, co. IV, dl. 34/2020 conv. in l. 77/2020, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8835/2030 r.g. proposta

da

OLEIFICIO ACLISTA L'AURICARRO SCA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Vessia, domiciliataria, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione

-opponente-

Contro

PICCININNI MARIA TERESA, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Masiello, in virtù di mandato in calce al ricorso monitorio

-opposta-

Oggetto: opposizione ex art. 645, co. I, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.2284/2020 emesso dal Tribunale di Bari il 28 maggio 2020.



Conclusioni come formalizzate nelle note di trattazione scritta ex art. 221, co. IV, del d.l. 34/2020 conv. in l. n. 77/2020, ritualmente depositate telematicamente, che si intendono integralmente richiamate e costituenti parte integrante del presente provvedimento.

#### MOTIVI

I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono sinteticamente riassumersi come segue.

I.1.- L'Oleificio Aclista l'Auricarro SCA ha proposto opposizione ex art. 645, co. I, c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n.2284/2020 emesso dal Tribunale di Bari il 28 maggio 2020, ad istanza di Piccininni Maria Teresa, socia della cooperativa opponente, la quale, premettendo di avere conferito, nel corso della campagna olivicola 2017-2018, Kg. 23.582,00 di olive con conseguente produzione di Kg. 3.699,00 di olio, ne aveva richiesto ed ottenuto la condanna al pagamento della somma di €5.929,39, oltre agli interessi ex d.lgs. 231 del 2002, al netto delle spese e degli acconti ricevuti. La Cooperativa opponente ha eccepito, in primo luogo, in rito, l'incompetenza funzionale del tribunale adito in virtù della pattuizione di un clausola compromissoria all'art. 63 dello Statuto della Cooperativa opponente, trattandosi di controversia relativa al rapporto tra soci e cooperativa; nel merito, ha contestato la fondatezza del credito ingiunto, privo di certezza e liquidità, in ragione della perdita di bilancio riferita al 2018, tale per cui la Cooperativa non avrebbe provveduto a ripartire tra i soci il ricavato delle vendite. Ha, pertanto, concluso per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le



spese di lite (atto di citazione in opposizione notificato il 4 luglio 2020).

I.2.- Costituendosi in giudizio, Piccininni Maria Teresa ha aderito all'eccezione di incompetenza funzionale per essere la controversia statutariamente deferita ad arbitri e ha chiesto che fosse dichiarata l'improponibilità della domanda giudiziale, con compensazione delle spese di lite (comparsa di risposta depositata il 30 novembre 2020).

I.3.- La causa, istruita essenzialmente sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti, è pervenuta all'udienza del 17 marzo 2021 in cui, tenuto conto del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, è stata decisa ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 221, co. IV, del d.l. 34/2020, conv. nella l. 77/2020.

I.4.- L'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.

A norma dell'art. 63 dello Statuto della Cooperativa opponente: *"Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Associazione Produttori Olivicoli - ASSOPROLI Bari, il quale dovrà provvedere alla nomina entro sessanta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente"*.

L'espressa previsione dell'intervento del Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la cooperativa e della decisione devoluta agli arbitri principalmente secondo diritto convincono della natura rituale della clausola Arbitrale in esame.



Orbene, come sancito dalla Cassazione Sez. Un. Civili, con la sentenza 25 Ottobre 2013, n. 24153 *"L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione"*.

Deve, pertanto, procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, in ragione dell'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza della parte opponente, sin dalla prima difesa successiva a quest'ultima.

In considerazione di detta circostanza, ossia dell'adesione immediata dell'attore in senso sostanziale all'eccezione in rito del convenuto, tale per cui al giudice non è neppure chiamato, in astratto, ad apprezzare i presupposti per ritenere l'eccezione fondata o meno, consente di apprezzare gravi ed eccezionali ragioni per compensare interamente le spese di lite (in conformità a Cass Sez. 6 - 3, Sentenza n. 25180 del 08/11/2013, a mente della quale *"L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali*



relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa").

Peraltro, come ribadito dall'opposta la giurisprudenza di legittimità ha confermato l'interpretazione della dottrina, affermando unanimemente che l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti monitori. La tesi è stata di recente ribadito dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 settembre 2017, n. 21550 secondo cui "per costante giurisprudenza di questa Corte, la clausola di compromesso in arbitrato non osta all'emissione di un decreto ingiuntivo".

P.q.m.

il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione in opposizione notificato il 4/7/2020 da OLEIFICIO ACLISTA L'AURICARRO SCA, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di PICCININNI MARIA TERESA, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

a) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, DICHIARA l'incompetenza del Tribunale di Bari in favore degli arbitri rituali di cui all'art. 63 dello Statuto della Cooperativa opponente;

b) REVOCA il decreto ingiuntivo n.2284/2020 emesso dal Tribunale di Bari il 28 maggio 2020,

c) Spese di lite interamente compensate.

Bari, 15/7/2021

Il Giudice - *Valentina D'Aprile*





Arbitrato in Italia

